

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

Ordinanza del Sindaco

Ufficio

Registro del Servizio

N. 12 del 19-05-2020

OGGETTO: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Castiadas. Disposizioni per l'ingresso al Cimitero Comunale. Modifiche e integrazioni Ordinanza n. 10 del 03.05.2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020;

Richiamati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto – legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16.05.2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 17.05.2020 ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato in GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020, , le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19

nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Considerato che nel provvedimento regionale del 17.05.2020 si prende atto della posizione espressa dal Comitato tecnico scientifico, comunque ispirata ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura finora previste, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;

Richiamata altresì la propria ordinanza n. 10 del 03.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Castiadas. Disposizioni per l'ingresso al Cimitero Comunale.”;

Considerato:

- l'approssimarsi della stagione estiva che con il caldo rende necessaria una maggiore cura dei fiori che vengono riposti sulle tombe dei propri cari;
- che, ad oggi, i giorni e gli orari previsti nel suddetto provvedimento mal si conciliano con le esigenze della popolazione vista la ripresa delle attività disposta dal nuovo DPCM;

Evidenziato che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio;

Rilevato che ad oggi non sono stati riscontrati casi di positività COVID-19;

Considerato che l'affluenza del cimitero è contenuta e che comunque l'apertura dello stesso in più giorni settimanali unitamente all'ampliamento degli orari di apertura permetterebbe di diluire maggiormente la presenza contemporanea di soggetti all'interno dell'area cimiteriale;

Atteso che, comunque, occorre seguire il protocollo di sicurezza per l'accesso all'area cimiteriale in particolare, principalmente, per quanto riguarda il divieto di assembramenti, l'osservanza delle misure igieniche e del distanziamento sociale;

Ritenuto pertanto di integrare l'ordinanza n. 10/2020 e di prevedere ulteriori giorni e orari di apertura del cimitero comunale;

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.* (...)”
- la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale “*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”...nonché ... “*Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*”;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

A parziale modifica e ad integrazione del punto 1 del dispositivo dell'ordinanza sindacale n. 10 del 03.05.2020 con decorrenza dal 19.05.2020:

1. Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico nei seguenti giorni:

- Martedì dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
- Venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- Sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
- Domenica mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusione tramite i mezzi di comunicazione e di stampa;

La trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- o alla Prefettura – UTG di Cagliari;
- o alla Questura di Cagliari;
- o alla Regione della Sardegna – Assessorato Regionale della Sanità;
- o alla Protezione Civile Regionale;
- o all'ATS Sardegna;
- o alla Provincia del Sud Sardegna;
- o al Comando di Polizia Municipale del Comune di Castiadas;
- o al Comando Compagnia Carabinieri di San Vito;
- o al Comando dei Carabinieri di Castiadas;
- o alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Muravera;
- o al Comando del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Castiadas;
- o al Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cagliari;
- o all'Ufficio Tecnico comunale;
- o alla ditta Cesarò Claudio;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19).

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castiadas.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.

Castiadas, 19-05-2020

Sindaco
F.to Murgioni Geom. Eugenio